

## CHIARIMENTI BANDO DI GARA

### FAQ del 19/03/2013

*Al punto 15.c.1 (capacità tecnico-professionale) è riportato: "in caso di raggruppamenti temporanei l'operatore economico individuato come "mandante" deve avere svolto almeno un servizio di importo pari a 155.000€. In ogni caso il raggruppamento deve complessivamente possedere i requisiti."*

*Chiediamo chiarimenti a riguardo, visto che in caso di costituenda ATI i requisiti minimi vengono normalmente richiesti al "mandatario" e poi eventualmente ai "mandanti" in percentuale minore. Vi chiediamo, visto che si riporta che "il raggruppamento deve complessivamente possedere i requisiti", se sia sufficiente che il mandatario ricopra interamente i requisiti, sia quelli economici che quelli tecnico-organizzativi e se in questo caso si debba ricorrere per i mandanti all'uso dell'avvalimento dei requisiti del mandatario (art. 49 comma g. del Codice Appalti) come riportato nell'art 16 del Bando di gara e nel Modello 2 punto g.*

### FAQ dell'11/04/2013

*In caso di costituenda ATI orizzontale, vi chiediamo se i mandanti che non possiedono i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari possono ricorrere all'uso dell'avvalimento nei confronti del mandatario (che li possiede al 100%), come previsto dall'art. 49 comma g. del Codice Appalti ("avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo") e come riportato nell'art 16 del Bando di gara e nel Modello 2 punto g.*

### RISPOSTA

Premesso che il contenuto del punto 15.c.1) del bando di gara è stato modificato secondo il tenore riportato nell'avviso di rettifica e rinvio pubblicato nel sito di questa Stazione Appaltante, si fa presente che **in caso di raggruppamenti di tipo orizzontali i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali** per la partecipazione alla procedura di gara sono quelli indicati nel citato avviso di rettifica al 3° capoverso per i requisiti di cui al punto 15.b.1) e al 4° capoverso per i requisiti di cui al punto 15.c.1), fermo restando che il raggruppamento deve complessivamente possedere i requisiti nel suo complesso.

Quanto alla possibilità dell'impresa mandante di avvalersi dei requisiti dell'impresa mandataria la stessa, secondo l'orientamento dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici (determinazione n. 2/2012), è ammissibile a condizione che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall'impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I. sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo R.T.I. .

Non pertinente alla fattispecie rappresentata è il riferimento alla lettera g) del comma 1 dell'art.49 del D.Lgs.163/06 , in quanto il "gruppo" richiamato non è il raggruppamento temporaneo d'impreses ma è un insieme di imprese e/o di società direttamente collegate tra loro sul piano finanziario ed organizzativo.

### **FAQ del 18/03/2013**

*In caso di partecipazione alla gara di una società nel ruolo di mandante di un costituendo RTI, è condizione obbligatoria la presenza del direttore tecnico, in considerazione del fatto che l'attività che la società andrà a svolgere non rientra tra le attività di progettazione per le quali è richiesta la figura del direttore? La società, comunque in possesso della categoria 12, svolgerà infatti attività di analisi del contesto socio-economico propedeutica all'attività di progettazione vera e propria*

Ai sensi dell'art. 254 del D.P.R. 207/10 l'obbligo di disporre di almeno un direttore tecnico è previsto ai fini dell'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, mentre il presente appalto rientra nei servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica.

Palermo 18/04/13

Il Vice Segretario Generale  
F.to Giuseppe Sacco